



COMUNE di INCUDINE

Provincia di Brescia

UFFICIO TECNICO

**VERBALE DELLA SEDUTA FINALE
DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI INCUDINE
DEL 28 OTTOBRE 2010**



COMUNE di INCUDINE

Provincia di Brescia

UFFICIO TECNICO

L'anno **duemiladieci** addì **ventotto** del mese di **ottobre (28/10/2010)** alle ore 10.00, presso la sala consiliare del municipio di Incudine, in Piazza G. Marconi n. 16 è stata convocata con nota di protocollo n. 2014 del 18/10/2010 la seduta finale della conferenza valutazione ambientale strategica del documento di piano del PGT resasi necessaria a seguito della variazione della Autorità Competente VAS.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS e del percorso metodologico, il Comune di Incudine ha provveduto con deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 10.09.2008 all'individuazione dei seguenti soggetti:

a) soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA Lombardia Distretto di Valle Camonica Via Quarteroni n.10 - 25047 Darfo B.T. (Bs)
- ASL di Brescia Distretto socio sanitario Vallecamonica Via Nissolina n. 2 - 25043 Breno (Bs)
- Parco dell'Adamello Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (Bs)
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia Palazzo Litta C.so Magenta n.24 - 20123 Milano

b) Enti territorialmente interessati:

- Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici Via G. Calini n.26, 25121 Brescia
- Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia Via De Amicis n. 11, 20123 Milano
- Regione Lombardia DG Territorio e Urbanistica Via Sasseti n. 32/24, 20124 Milano
- Ster Via Dalmazia n.92/94, 25125 Brescia
- Provincia di Brescia Assetto Territoriale Ufficio VAS Via Milano n.13, 25126 Brescia
- Comunità Montana di Vallecamonica - 25043 Breno
- A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il Fiume Po Ufficio di Mantova Vicolo Canove n. 26, 46100 Mantova
- ANAS SpA Compartimento per la Viabilità della Lombardia Via C. d'Ascanio n. 3, 20142 Milano
- Consorzio Forestale Due Parchi - 25040 Incudine
- Corpo Forestale dello Stato Stazione di Veza d'Oglio (Bs) Via Nazionale, 25059 Veza d'Oglio (Bs)
- Comuni confinanti Edolo (Bs), Veza d'Oglio (Bs), Monno (Bs)

c) partecipazione degli altri Enti/oggetto pubblici e privati e del pubblico:

- Componenti della Commissione Edilizia Comunale geom. Diego Sterli, sig. Camadini Manuel, sig.ra Zani Amabile, sig. Piazzani Bortolo;
- Componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio ing. Mauro Testini, geol. Gilberto Zaina (Estensore altresì della componente geologica con il geol. Luigi Paolo Salvetti), arch. Fabio De Pedro
- Associazioni Italia Nostra Sezione di Valle Camonica Via Garibaldi n. 13, 25043 Breno (Bs);
- Gruppo Comunale di Protezione Civile di Incudine
- Associazione Pescatori di Incudine
- Associazione Cacciatori di Incudine
- Associazione Alpini di Incudine

SI DA ATTO CHE SONO PRESENTI:

- **arch. Filippo Renoldi** - Progettista incaricato per la redazione del PGT
- **geol. Gilberto Zaina** - Estensore della Componente Geologica
- **sig. Luigi Giancarlo Marchioni** - Sindaco del Comune di Incudine
- **geom. Morena Piloni** - Uff. Tecnico Comune di Incudine



COMUNE di INCUDINE

Provincia di Brescia

UFFICIO TECNICO

- **dott. Carlo Merico** – Segretario Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica e Autorità Competente VAS
- **dott.ssa Sara Lodrini** – Consulente Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica e Autorità Competente VAS
- **Tib. Monica Pianta** – ARPA Lombardia Distretto di Valle Camonica
- **P.I. Cavina Mauro** - ARPA Lombardia Distretto di Valle Camonica
- **dott.ssa Sandra Biondi** – ASL Valle Camonica
- **dr. Luciano Belotti** – ASL Valle Camonica
- **Alberti Michela** – tirocinante ASL Valle Camonica
- **sig.ra Paola Zaino** – Associazione Italia Nostra

Assolve alle funzioni di Segretario verbalizzante il geom. Morena Piloni.

Il Sindaco, verificate le presenze, porge il saluto dell’Amministrazione comunale ed illustra il programma della seduta finale della conferenza di valutazione ambientale strategica, resasi necessaria a seguito della variazione dell’Autorità competente VAS.

Il progettista nella sua chiarisce che quanto richiesto nelle sedute precedenti è stato recepito con particolare riferimento al monitoraggio del PGT e alla individuazione delle misure di compensazione e mitigazione degli Ambiti di trasformazione, al censimento e governo degli insediamenti rurali presenti sul territorio (circa 500).

Il Sindaco, chiarisce inoltre che è stato completato il percorso che riguarda la vasca di laminazione.

L’autorità competente per la VAS chiede agli intervenuti se ci sono ulteriori pareri ed osservazioni rispetto a quanto finora pervenuto, con particolare riguardo ai pareri espressi in sede di terza conferenza VAS del 28 aprile 2010 e riconfermati dagli Enti partecipanti a seguito della richiesta del Comune (nota protocollo 1779 del 15/09/2010).

Interventi:

sig.ra Paola Zaino: consegna una nota dell’Associazione Italia Nostra che chiede la verifica della correttezza del procedimento di VAS finora seguito dal punto di vista metodologico procedurale.

Dott. Lodrini: assicura che la nota verrà esaminata e controdedotta.

ARPA: chiede qual è lo stato di fatto del Piano Cimiteriale.

Sindaco: chiarisce che il Piano Cimiteriale ad oggi non esiste ma è in corso di stesura.

Si allega al presente copia del parere dell’Associazione Italia Nostra.

Alle ore 11.00 circa si chiude la seduta; copia del verbale verrà inviata ai partecipanti per un assenso prima della pubblicazione.

Italia Nostra

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO STORICO
ARTISTICO E NATURALE
DELLA NAZIONE

Sezione **VALLE CAMONICA**

Via Garibaldi n° 13
25043 **BRENO** (Brescia)



Egr. Sig. **Luigi MARCHIONI**
Sindaco pro tempore del Comune di INCUDINE
Autorità procedente alla VAS del P.G.T.

Egr. Sig. **Luigi MARCHIONI**
Presidente l'Unione Comuni dell'Alta Valle Camonica
Autorità competente per la VAS del P.G.T.

Osservazioni nel procedimento di valutazione ambientale strategica del Piano di Governo del Territorio di INCUDINE

La Sezione di **Valle Camonica** dell'Associazione **ITALIA NOSTRA**, costituita con delibera della Giunta nazionale dell'Associazione stessa il 14-12-1984,

- vista la Legge 23-5-1980 N°211 che definisce "**di rilevante interesse pubblico**" le attività che Italia Nostra svolge "**nel campo della tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione**",
- preso atto che l'Associazione Italia Nostra rientra tra quelle a carattere nazionale classificate ai sensi dell'art.13 della Legge 8-7-1986 N°349, alle quali è riconosciuta la possibilità di accedere ai procedimenti amministrativi di codesto Ente ;
- ricevuta, da parte della S.V., la lettera di invito alla conferenza conclusiva di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della proposta di Piano di Governo del Territorio comunale;

ai sensi dell'art. all'art. **6** comma **1-2** della **Direttiva 2001-42/CEE** del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 27-6-2001, recepita con: L.R. 11-3-2005 N°12 e successivi regolamenti di attuazione , nonché con D.Leg.vo 3-4-2006, n. 152 ,
si permette, ad integrazione di quanto già osservato, di evidenziare quanto segue :

- 1)** In primo luogo, nel prendere atto delle Leggi vigenti che recepiscono nell'ordinamento italiano la Direttiva 2001/42 CE, non si può non ricordare il dettato dell'art. 4 comma 4 a) nella parte seconda del D.Leg.vo 3-4-2006, n. 152 modificato con D.M. 14-1-2008, secondo cui la valutazione ambientale di piani e programmi "**ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile**" nonché dell'art. 11 comma 5 della stessa

norma, che stabilisce come “ **I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge** “

- 2) In secondo luogo, a norma dell'art. 5 comma 1 p) dello stesso decreto, risulta che l'autorità competente per la V.A.S. debba essere “**la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi**” e, ai sensi dell'art.7 comma 6: “**l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale**”.
- 3) Come reso noto a tutti i Comuni della Lombardia da parte dell'A.N.C.I. con circolare del 25-5-2005 n° 35/10, prot. 344/10fd , il Tribunale Amministrativo della Lombardia con sentenza n°1526 del 17-5-2010, ha ANNULLATO tutta la procedura di approvazione di un P.G.T., ritenendo la procedura annullata “**non rispettosa delle norme comunitarie e statali (direttiva europea 2001/42/CE e D.Lgs. n°152/2006) in quanto appare assolutamente INIDONEA a garantire imparzialità dell'autorità competente rispetto a quella procedente** “. Il Tribunale ha evidenziato nella sentenza suddetta come le disposizioni di legge confermino “**con chiarezza, la necessità di separazione fra le due differenti autorità, quella procedente e quella competente**” e precisato altresì come l'autorità competente debba essere un “**soggetto pubblico specializzato, in giustapposizione all'autorità procedente**” tale da offrire “**idonee garanzie non solo di competenza tecnica e specializzazione in materia di tutela ambientale , ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all'autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti – anche indiretti – da parte dell'autorità procedente. Qualora quest'ultima, infatti, individuasse l'autorità competente esclusivamente fra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell'Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio burocratico interno, con il rischio tutt'altro che remoto di vanificare la finalità della disciplina sulla V.A.S. e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie** “

In considerazione di quanto sopra esposto, la scrivente Sezione di Valle Camonica dell'Associazione ITALIA NOSTRA ad ogni effetto di Legge

OSSERVA che :

- a) Come si legge nello Statuto dell'Unione l'Unione Comuni dell'Alta Valle Camonica, organismo designato quale **autorità competente** nel procedimento in argomento , le

finalità di detta Unione consistono in (art. 2-c.1): “ **il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l’ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dai singoli Comuni in una prospettiva di semplificazione , efficienza ed economicità , dell’azione amministrative, nonché di complementarietà, integrazione e valorizzazione delle potenzialità dei singoli Comuni costituenti.** ” (art. 2-c.2) “ **l’Unione viene costituita al fine di promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa tra i sei Comuni, in una prospettiva di maggiore efficienza , semplificazione ed economicità prodotta dalle sinergie sviluppate tra tutti gli enti partecipanti** ” (art. 2-c.3) “ **L’attività amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento ed ampliamento dei servizi offerti ed al potenziamento della loro fruibilità ed accessibilità, ferme restando le peculiarità e singolarità di ogni singola comunità** ” (art. 2-c.4) “ **L’Unione interviene nello svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite al fine di garantire maggiore incisività, rispetto ai singoli Comuni che la costituiscono....**” (art. 2-c.5) “**L’Unione , infine, promuove la massima sinergia e complementarietà nella definizione della destinazione da assegnare alle risorse economiche dei Comuni partecipanti, in un ottica di sviluppo economico, governo del territorio e ampiezza dei servizi...**” (art. 2-c.1) “**l’Unione CONCORRE altresì alla determinazione degli OBIETTIVI contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della regione, della Provincia , della Comunità Montana di Valle Camonica e degli altri enti comprensoriali** ”. Da quanto sopra appare chiaro come l’organismo designato quale **autorità competente** nel procedimento di VAS in argomento non possieda affatto requisiti tali da offrire “ **idonee garanzie non solo di competenza tecnica e specializzazione in materia di tutela ambientale** ”, perché detta materia neppure rientra tra le finalità istitutive dell’organismo stesso. Né tantomeno risulta in possesso dei prescritti requisiti “**di imparzialità e di indipendenza rispetto all’autorità procedente** ” in quanto il Comune di Incudine è membro dell’Unione designata quale **autorità competente** nell’odierno procedimento di V.A.S., nonostante che il Comune stesso sia soggetto promotore e beneficiario dello strumento di pianificazione urbanistica assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica e sottoposto al giudizio proprio da parte dell’Unione che unisce in consorzio e coordina, fra gli altri, anche il Comune di Incudine stesso, proponente e procedente per la V.A.S.. Nella fattispecie, poi, l’**autorità procedente** e l’**autorità competente** nel procedimento di VAS oggi in discussione, sono presiedute dalla medesima persona fisica. In sostanza, l’esaminatore e l’esaminato nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in itinere fanno capo alla medesima persona che riveste un duplice ruolo pubblico, sia al vertice dell’autorità proponente che è insieme promotrice e beneficiaria

del piano urbanistico in esame, sia al vertice dell'autorità competente, preposta alla valutazione strategica di detto piano. Circostanza quest'ultima aggravata ulteriormente da quanto si legge nell'art. 2-11 dello statuto sopra menzionato, che attribuisce ***“all’Unione il ruolo di autorità competente per la Valutazione ambientale strategica , ai sensi delle norme nazionali e regionali , inerente gli atti di pianificazione dei Comuni associati”***. Un dispositivo, quello sopra riportato, che è in aperto contrasto con qualsivoglia presupposto di ***“imparzialità e di indipendenza rispetto all'autorità precedente”***, imparzialità e indipendenza che l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica dovrebbe invece garantire nei riguardi del P.G.T. soggetto alla valutazione ambientale strategica oggi in itinere .

- b) L'art. 29 del sopra citato Statuto dell'Unione Comuni dell'Alta Valle Camonica, stabilisce inoltre che :” ***L’Unione si avvale prioritariamente dell’opera del personale dei singoli Comuni aderenti, ricorrendo alla stipulazione di apposita convenzione...***” . Tale circostanza configura esattamente la fattispecie del rapporto di **subordinazione gerarchica**, già evidenziato e sanzionato in un caso analogo di VAS con la sopra richiamata sentenza del Tribunale Amministrativo della Lombardia, il quale Tribunale ha precisato che, qualora l'autorità precedente (nel caso in specie uno dei Comuni aderenti all'Unione oltre che beneficiario del piano urbanistico in discussione) ***“individuasse l'autorità competente esclusivamente fra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell’Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio burocratico interno, con il rischio tutt’altro che remoto di vanificare la finalità della disciplina sulla V.A.S. e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie”***. Esattamente il caso qui denunciato nei confronti del procedimento di VAS oggetto dell'odierna conferenza.
- c) l'Articolo 4 (obblighi generali) comma 1 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27-6-2001 stabilisce che la valutazione ambientale strategica debba ***“essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione”***. Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi, approvati dal Consiglio Regionale della Lombardia il 13-3-2007 con deliberazione n°VIII/0351, all'Articolo 5.8 stabiliscono che ***“Il procedimento di VAS, contestuale al processo di formazione del Piano/Programma e anteriormente alla sua adozione, è avviato, con atto formale reso pubblico, dall'autorità precedente”***. Il Modello metodologico procedurale e organizzativo di valutazione ambientale strategica del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, come specificato nell'allegato **1b** alla

deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n°VIII/6420 del 27-12-2007, stabilisce, in conformità con i dettami della Direttiva 2001/42/CE, che la designazione dell'**autorità competente** per la valutazione ambientale strategica debba aver luogo contestualmente alla pubblicazione di avvio del procedimento ed al conferimento dell'incarico per la stesura del Piano, comunque anteriormente sia alla verifica di esclusione (v. pag. 7 del modello) sia alla fase iniziale di orientamento del piano sottoposto a V.A.S. (v. pag. 13 del modello) e che la valutazione stessa debba svolgersi durante l'intero periodo di redazione del Piano. Nel caso in specie, in contrasto con quanto stabilito dalle norme sopra richiamate, risulta che l'autorità competente sia stata designata tardivamente, quando cioè il procedimento di redazione del Piano di Governo del Territorio e quello di valutazione ambientale strategica erano già stati iniziati da circa due anni, come dimostra la corrispondenza già intercorsa in proposito con la scrivente Sezione.

Tutto ciò premesso ed osservato, la scrivente Sezione di **Valle Camonica** dell'Associazione **ITALIA NOSTRA**

CHIEDE

che **SIA VERIFICATO**, tanto da parte dell'autorità precedente quanto da parte dell'autorità competente designata, se il procedimento di V.A.S. oggi in pubblica discussione sia o meno conforme ai dettami di Legge, specie per quanto attiene ai requisiti che deve possedere l'autorità competente, considerate l'organizzazione e le finalità del consorzio intercomunale di ciò designato, soprattutto con riguardo all'ente promotore e beneficiario del Piano sottoposto a V.A.S. ed ai tempi nei quali si è svolta la nomina di detto organismo rispetto allo sviluppo cronologico del procedimento come risulta dai verbali delle precedenti conferenze di valutazione. **CHIEDE** altresì che, qualora il procedimento non risultasse pienamente conforme alla Legge italiana e alle norme comunitarie, siano tempestivamente assunti i provvedimenti necessari ad annullare i vizi procedurali e di contenuto che potrebbero **inficiare per intero la legittimità** del procedimento stesso. Confidando che sia dedicata la dovuta attenzione a quanto si è sopra segnalato, la scrivente Sezione si riserva di esercitare nelle sedi opportune, compresa la Corte Europea di Giustizia, i diritti sanciti dall'art. 9 della convenzione europea di Aarhus recepita in Italia con Legge 16-3-2001 n°108, richiedendo che siano annullati gli ulteriori atti e procedimenti che fossero posti in essere in attuazione del piano urbanistico in discussione, specie se questi risultassero assunti in violazione delle vigenti Direttive europee che sanciscono i diritti fondamentali dei cittadini nei confronti della salvaguardia dell'ambiente in cui essi vivono e della qualità della loro vita.

Breno, 28 Ottobre 2010

per il Consiglio Direttivo, la Presidente della Sezione
Prof. Anna Maria BASCHE'

5 